



COMUNE DI PULSANO

(Provincia di Taranto)

Ordinanza n. 41 del 04.05.2020

IL SINDACO

nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19";

Visto il D.P.C.M. del 23.02.2020, recante "Disposizioni attuative del d.l. 3 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerato che l'O.M.S. il 30.01.2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID - 19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza nazionale;

Richiamati i D.P.C.M. dell'8, 9, 11, 22.03.2020, dell'1.04.2020, del 10.04.2020 e da ultimo del 26.04.2020 che porta al 17 maggio 2020 i termini di efficacia delle misure per contrastare il diffondersi del contagio del CORONAVIRUS;

Richiamata, altresì, l'ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 214 del 28.04.2020 contenente disposizioni applicative sul territorio regionale pugliese dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19;

Preso atto che gli accessi agli arenili, alle scogliere, alle spiagge, piazze, piste ciclabili e pedonali del territorio comunale non consentono un completo controllo, così come richiesto dalle norme nazionali di contenimento del contagio da Coronavirus COVID-19, dei distanziamenti interpersonali, al fine di evitare assembramenti per cui si ritiene necessario procedere ad una chiusura dei predetti spazi fino al 17 maggio 2020 allo scopo di contenere i rischi di contagio epidemico;

Richiamato l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. n.267/2000, che assegna al Sindaco il potere di emettere ordinanze contingibili ed urgenti in presenza di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;

Per tutto quanto richiamato, considerato e visto,

ORDINA

Con decorrenza 04.05.2020 e sino al 17.05.2020:

1. Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (tra cui bar, pub, ristoranti, gelateria, pasticceria); resta consentita l'attività di consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e la vendita a mezzo di ordinazione con strumenti digitali o telefonici con consegna a domicilio, nonché, la ristorazione con asporto previa ordinazione con strumenti digitali o telefonici e ritirando i prodotti ordinati su appuntamento e/o in maniera dilazionata nel tempo. E' fatto divieto di sostare nelle immediate vicinanze dei locali, di creare assembramenti e di consumare i prodotti all'interno dei locali; è fatto obbligo di mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro sia all'interno che all'esterno dei locali. E' consentita la presenza all'interno dei locali di un cliente per volta. Unicamente per tali attività di asporto dovranno essere osservati i seguenti orari:
 - a) Bar, pasticcerie e gelaterie: apertura dalle ore 5,00 e chiusura entro le ore 20,00;
 - b) Pub, ristoranti e pizzerie: apertura discrezionale e chiusura entro le ore 24,00;
2. Di sospendere le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1 del D.P.C.M. del 26.04.2020, che di seguito si riportano:

(Allegato 1) - COMMERCIO AL DETTAGLIO

- a) Ipermercati;
- b) Supermercati;
- a) Discount di alimentari;
- b) Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari;
- c) Commercio al dettaglio di prodotti surgelati;
- d) Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici;
- e) Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2);





COMUNE DI PULSANO

(Provincia di Taranto)

-
- f) Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati;
 - g) Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4);
 - h) Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico;
 - i) Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari;
 - j) Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione;
 - k) Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici;
 - l) Farmacie;
 - m) Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica;
 - n) Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati;
 - o) Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale;
 - p) Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici;
 - q) Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia;
 - r) Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento;
 - s) Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini;
 - t) Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet;
 - u) Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione;
 - v) Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono;
 - w) Commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria;
 - x) Commercio al dettaglio di libri;
 - y) Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati;
 - z) Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi e fertilizzanti;
3. **Sono sospese** le attività inerenti i servizi alla persona (parrucchiere, barbieri ed estetisti) diverse da quelle individuate dall'allegato 2 del D.P.C.M. del 26.04.2020:
(Allegato 2) – **SERVIZI PER LA PERSONA**
- a) Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia;
 - b) Attività delle lavanderie industriali;
 - c) Altre lavanderia, tintorie;
 - d) Servizi di pompe funebri e attività connesse;
4. **Sono sospese** tutte le attività produttive industriali e commerciali ad eccezione di quelle indicate dall'allegato 3 del D.P.C.M. del 26.04.2020 precisando che i codici ATECO generici ivi espressi consentono l'esecuzione delle attività per i codici ATECO specifici (per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l'accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, di attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione; è consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture).
5. **La chiusura pomeridiana domenicale di tutte le attività commerciali e produttive** (compresi i pubblici esercizi e servizi di ristorazione) **fatta eccezione per Farmacie, Parafarmacie ed Edicole**; resta consentita l'attività di **consegna a domicilio** nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e la vendita a mezzo di ordinazione con strumenti digitali o telefonici con consegna a domicilio, nonché, **la ristorazione con asporto** previa ordinazione con strumenti digitali o telefonici e ritirando i prodotti ordinati su appuntamento e/o in maniera dilazionata nel tempo. **E' fatto divieto di sostare nelle immediate vicinanze dei locali, di creare assembramenti e di consumare i prodotti all'interno dei locali; è fatto obbligo di mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro sia all'interno che all'esterno dei locali. E' consentita la presenza all'interno dei locali di un cliente per volta.** Unicamente per tali attività di asporto dovranno essere osservati i seguenti orari:
- a) Bar, pasticcerie e gelaterie: apertura dalle ore 5,00 e chiusura entro le ore 20,00;





COMUNE DI PULSANO

(Provincia di Taranto)

- b) Pub, ristoranti e pizzerie: apertura discrezionale e chiusura entro le ore 24,00;
6. **La chiusura degli accessi** agli arenili, scogliere e spiagge, piazze, pista ciclabile e pedonale (che costeggia il Canale della Trigna); è consentito l'accesso alle scogliere per lo svolgimento in forma amatoriale di attività di pesca unicamente alle seguenti condizioni: deve essere svolta da **persona abilitata all'esercizio della pesca sportiva e ricreativa in possesso di copia della comunicazione effettuata ai sensi del D.M. 6 dicembre 2010**;
 7. **Per le attività di tabacchi sia osservato il seguente orario di apertura:** dal lunedì al sabato dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 20,00, la domenica mattina dalle ore 8,00 alle ore 13,00, con l'obbligo dello spegnimento dei distributori automatici alla chiusura;
 8. Come da determinazione direttoriale dell'Agenzia Dogane Monopoli avente prot. 125127/RU del 23.04.2020, **la ripresa della raccolta dei giochi** numerici "10&Lotto", "Millionday", "Winforlife" e "Winforlife Vincicasa" le cui estrazioni avvengono da remoto, mantenendo in ogni caso l'obbligo di spegnimento dei monitor e dei televisori; la ripresa della raccolta dei giochi "SuperEnalotto", "SuperStar", "SiVinceTutto SuperEnalotto", "Eurojackpot", "Lotto tradizionale" - le cui attività di estrazione e di controllo verranno effettuate nel rispetto delle misure di sicurezza sanitaria - e delle scommesse che implicano la certificazione da parte del personale dell'Agenzia; **Con decorrenza dall'11 maggio 2020** la ripresa della raccolta delle scommesse su eventi sportivi e non sportivi, ivi compresi quelli simulati - mantenendo in ogni caso l'obbligo di spegnimento dei monitor e dei televisori - e della raccolta tramite dispositivi elettronici del tipo "slot machines";
 9. **La riapertura del mercato settimanale** nelle giornate di giovedì 7 e 14 maggio 2020 limitatamente agli operatori titolari di posteggio del settore alimentare;
 10. **Sono sospese** le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri culturali e centri ricreativi;
 11. **La riapertura** delle attività di commercio al dettaglio di alimenti e bevande effettuate per mezzo di distributori automatici presenti su pubblica via secondo i seguenti orari: dal lunedì alla domenica dalle ore 6,00 alle ore 21,00 ed al termine l'obbligo dello spegnimento delle macchine e/o la chiusura del locale;
 12. **La riapertura del Cimitero Comunale** mantenendo tra i visitatori una distanza interpersonale di almeno un metro per la visita alla sepolture esterne e l'ingresso uno per volta nelle cappelle gentilizie;
 13. In merito ai **funerali** che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:
 - a) È vietata la veglia presso la casa del defunto;
 - b) Sono vietati i cortei;
 - c) Sono consentite le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazioni di congiunti e, comunque, fino ad un massimo di 15 persone, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; prima dell'accesso in Chiesa dei partecipanti alle esequie funebri, sia garantita da un addetto alla sicurezza la misurazione della temperatura corporea, attraverso un termometro digitale o termo - scanner al fine di bloccare l'accesso a chi risulti avere una temperatura superiore ai 37,5°C. Questa disposizione è richiesta anche per le celebrazioni all'aperto;
 - d) La manipolazione della salma antecedente alla chiusura del feretro dovrà avvenire in sicurezza utilizzando adeguati Dispositivi di Protezione Individuale (Mascherina chirurgica e/o con visiera, occhiali protettivi, canice monouso idrorepellente, guanti spessi e scarpe da lavoro chiuse);
 - e) L'incassamento avvenga riducendo al minimo le occasioni di contatto avvolgendo il defunto in un lenzuolo imbevuto di disinfettante;
 - f) E' vietato il trasporto a "cassa aperta", la vestizione della salma, la tanatocosmesi come qualsiasi trattamento di imbalsamazione o conservativo comunque denominato, o altri quali lavaggio, taglio di unghia, capelli, barba e di tamponamento;
 - g) Il feretro, ormai chiuso, sia sottoposto a disinfezione esterna completa;
 14. **Non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; è consentito svolgere individualmente**, ovvero, con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di





COMUNE DI PULSANO

(Provincia di Taranto)

sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;

AVVISA

1. che gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa ai sensi del D.P.C.M. del 26.04.2020 sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni, nonché, il rispetto delle misure applicabili di cui all'allegato 5 del D.P.C.M. del 26.04.2020, che si riporta:

(Allegato 5) – Misure per gli esercizi commerciali

1. Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale.
 2. Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell'orario di apertura.
 3. Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d'aria.
 4. Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento.
 5. Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale.
 6. Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande.
 7. Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:
 - a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie;
 - b) per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;
 - c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l'accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
 8. Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.
2. che ai sensi dell'art. 1, comma 1 – lettera a) del D.P.C.M. del 26 aprile 2020, sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie.

"La presente Ordinanza sostituisce completamente la precedente Ordinanza n. 40 del 2 maggio 2020".

AVVERTE

Che salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

DISPONE

Che una copia della presente disposizione sia pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Pulsano e che la presente ordinanza venga comunicata:

- Al Corpo di Polizia Locale del Comune di Pulsano e alla Stazione Carabinieri Pulsano alle quali demanda la vigilanza sull'esecuzione del presente provvedimento e gli atti consequenziali;
- All'ASL – Dipartimento di Prevenzione di Taranto – U.O.S. Igiene degli ambienti di medicina e di comunità;
- Alla Prefettura di Taranto.



IL SINDACO

Ing. Francesco LUPOLI